RISPOSTA

ALLA SECONDA PARTE

DEL

CENNO STORICO

INTORNO

AL SACRO R. MONASTERO, E R. STABILIMENTO

DELLA

SANTISSIMA TRINITÀ DI CAVA.

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DEL PORCELLI.

1833.

At nos Virtutes ipsas invertimus, atque sincerum cupimus vas incrustare.

Hor. Sat. III. lib. I.

Bisogna che si diano pace gli uomini virtuosi, e si persuadano, che appunto per esser tali debbono soffrire delle persecuzioni: poichè la virtù » *Urit fulgore suo* « secondo l' espressione del poeta filosofo. Anzi non si lusinghino più, che la maldicenza vada a terminare con la loro vita » appoggiati a' noti antichi adagi » *Extinctus amabitur* » *Post fata resurgo* «. Gl' invidiosi d' oggigiorno si appigliano ad altro Canone, cioè » *Mortui linguis non imperant* « e questo appunto par che abbia seguito lo scrittore del Cenno . . . nella Seconda Parte, quando tingendo la sua penna d' atro veleno, assale il virtuosissimo, poco fa, estinto Monsignor Granito, Vescovo di Cava, menando tanto rumore contro quel suo Editto de' 19 aprile 1828, perchè vieta a' suoi Diocesani di ricevere il Sacramento della Cresima, che colà nel Cenobio della SS. Trinità di Cava si amministra da quell' Abate,

ma riceverlo piuttosto da Esso come lor Vescovo e Pastore.

La nobile e religiosa educazione di Monsignor Granito, l'ottima morale del suo cuore, e la miticolosità della sua coscienza non lo rendevano capace di offendere chicchesia. Ma poichè lo scrittore del Cenno sostiene che realmente nel sullodato Editto sia stato offeso quell'Illustre Cenobio, onde si fa lecito dipartitamente censurarlo; per conoscer Noi, se tal censura regga in buona critica, l'analizzeremo nella prima parte di questa risposta: nella seconda poi vedremo se tal facoltà di conferire la Cresima, di cui fa uso l'Abate Cassinese di Cava, sia in tutto così sicuramente basata sui documenti nel Cenno mentovati.

PARTE PRIMA.

Nella giustificazione adunque dell'Editto in questione, per servir meglio alla verità ed alla persuasione, prima si noteranno le espressioni del medesimo, ove occorrono, con la censura che gli è stata fatta dal Cenno, ed in seguito la confutazione di essa.

1.° E per farmi da capo, le prime espressioni che nell' Editto si leggono sono le seguenti » I Vescovi debbono Essi amministra-
» re un tal Sacramento a' loro Diocesani, ed
» in lor mancanza cercare che sia amministra-
» to da altri insigniti dello stesso Carattere
» Vescovile, e non già ricorrere a' Sacerdoti
» privilegiati «.

Lo scrittore del Cenno alla pag. 85 critica un tal suggerimento, dicendo » Che fu fatto senza ragione « e nella pagina 86 soggiunge » Che fu strano «.

Come può dirsi che ragion non v' era di farlo, se quella immediatamente si soggiunge, allegando la dottrina di S. Tommaso, dottrina che per quanto voglia estenuarsi dallo scrittore, pure a confessione dello stesso alla pag. 88 costituisce una ragione di congruenza? E la ragione di congruenza, in materia di Sacramenti, nell'animo di Monsignor Granito, religioso e delicato, com' era, poteva trasandarsi?

Non è poi » strano « giacchè strana non è la Dottrina di S. Tommaso, a cui è poggiato. Più, strana non è la dottrina della

Chiesa nell' Editto espressa che giustifica tal suggerimento. Strana finalmente non è la prattica della stessa Chiesa. In fatti: può il Diacono amministrare l' Eucaristia, ma in mancanza del proprio Sacerdote: si và forse da lui, oppure da un altro Sacerdote, sempre che si può avere? Certamente che a questi, e non a quello in tal caso l'Eucaristia si domanda. E perchè? Per l'unica ragione che il Sacerdote, e non già il Diacono è il Ministro Ordinario dell' Eucaristia: così del pari deve ragionarsi per la Confermazione, cioè vi vuole la giusta causa, che può essere o la mancanza, o l' impedimento del Ministro Ordinario, per portarsi a riceverla da' Prelati inferiori, elevati per privilegio a Ministri Straordinarii di questo Sacramento. Or che deve dirsi, se questi senza licenza del proprio Ordinario, anzi Esso contraddicente, si avvanzano ad amministrarlo ai di lui Diocesani? Dee dirsi che questi Ministri si fanno rei di colpa, mettendo falce nella messe altrui. E questo, come in seguito si dimostrerà, è il caso in questione.

Ma già sento a dirmi dallo scrittore del

Cenno alla pag. 98 con Cuniliati, che » *Usus invaluit , ut Episcopi confirment quoscumque confirmandos ad se accedentes* «. E questo è vero, perchè tutt' i Vescovi sono Ministri Ordinarii di un tal Sacramento; ed ogni Vescovo, se non espressamente, almeno con tacito ragionevol consenso permette, che i suoi Diocesani, in suo difetto, andassero ad altri Vescovi. Vuole perciò l'autor del Cenno dedurne, che quella scambievole corrispondenza che usano i Vescovi fra loro, che hanno ugual potestà ordinaria, possa aver luogo, e verificarsi anche coi Ministri Straordinarii e delegati? Ma questa conseguenza sua è appoggiata ad un falso dato; dappoichè, ove concorre differenza di dignità non vale l'argomento *a majori ad minus*. Ond'è, che » l'*usus invaluit* « del Cuniliati niente affianca, e niente suffraga all'assunto dello scrittore del Cenno.

È poi da marcarsi che questi non con buona fede si è servito dell'autorità del rispettabilissimo teologo Cuniliati; poichè dal periodo che precede » all'*usus invaluit* » e da quello che gli sussiegue immediatamente, rilevasi

che un Vescovo, se contro volontà de' Vescovi limitrofi, unge di Crisma i di costoro sudditi, pecca mortalmente, ch' è appunto il caso in parola. Ha fatto l' autor del Cenno tre spropositi in una volta nel citar così male questo teologo; tra perchè fa arrossire il suo Abate della colpa commessa; perchè è contrario al suo assunto, ancorchè volesse considerarlo come Vescovo; e perchè finalmente mancando un tal testo, fa timore ad ognuno, che legge la prima e seconda parte del suo Cenno, che nel citare le parti delle Bolle, e Privilegii del suo Archivio, abbia potuto abbusare più francamente, per provare ciò che voleva al credulo lettore, che non può aver sotto gli occhi i documenti che si citano.

2.° Nelle pagine poi 86, ed 88 dallo scrittor del Cenno si aggiunge, che la succennata insinuazione fatta nell' Editto » par che sia » del tutto aliena dal debito riguardo a' Sommi Pontefici, scandalosa, equivoca nell' espressione, monca della venerazione dovuta » all' autorità ed a' privilegii della S. Chiesa «.

Si dura fatica a comprendere come si ab-

biano potuto avvanzare queste più che indiscrete espressioni, che sanno di calunnia. E per verità, se l'illustre defunto avesse posto in dubbio la facoltà de' Sommi Pontefici, non se gli poteva dir di più. Egli asserì e confessò esservi i Sacerdoti Privilegiati, ed i Ministri Straordinarii: come dunque, non dico estrinsecar potè lo scrittore tali sofistiche idee, ma semplicemente concepirle? Bisogna convenire, che lo scrittore non ebbe mai l'onore di avvicinarsi a quel Santo Gerarca, per non ravvisarlo rispettosissimo, anzi, per un modo di dire, idolatra dell'autorità Pontificia, come lo fu del Real Trono.

Lo sprecar poi tanto inchiostro nelle pagine 81, 82, 83, 84 ed 85, per dimostrare esservi nella S. Sede la facoltà di crear Ministri Straordinarii della Cresima, è stato lo stesso che perder il tempo e le premure, per dir cose note e conte *lippis et tonsoribus.*

3.° Nell' Editto si fa parola » di esser la » Diocesi di Cava composta di luoghi facili, » piani, e vicini, ecc. «.

L'autor del Cenno pretende sostenere nella pag. 87 » Che non essendo il Monastero

» della SS. Trinità di Cava in sito inacces-
» sibile , Monsignor Granito ebbe in mira
» piuttosto intendere che i confermati dall'Or-
» dinario Cassinese ne riportino men di gra-
» zia Santificante , e di spiritual vigoria «.

Quello che in questo terzo punto di censura si vuol far supporre a Monsignor Granito , si asserisce senza fondamento veruno ; e perciò non merita confutazione. E di vero , questi non fu che un uomo troppo leale; come lo contesta l' opinione pubblica , che non adula giammai. In conseguenza nel suo cuore e mente , ha inteso solamente dire ciocchè le parole precisamente significano , e niente più. Il resto è tutto dello scrittore, creazione cioè della sua mente, senza dritto di dirlo.

4. Nella pag. 88 passa lo scrittore alla censura anche di queste altre parole dell' Editto » Sacerdote Privilegiato , e Ministro Straor-
» dinario , autorizzato dalla Chiesa a confe-
» rire la Cresima, per giuste e particolari cir-
» costanze ecc. «.

Di quest' altra censura eccone la risposta: se l' Abate Cassinese di Cava del titolo di straordinario Ministro non si contenta, come

gli altri; il Clero di Cava gli ricorda, che egli può dirsi Abate ordinario, per la giurisdizione quasi Episcopale che dicesi possedere, ma non mai Ministro ordinario di confermare (La potestà ordinaria di confermare è fondata sul carattere Episcopale, del quale son privi gli Abati). È un'esagerazione certamente quella dello scrittore, che salendo su per l'erta, esprime nella pag. 94 » Es- » ser l'Abate Cavese uguale a' Vescovi «.

Nè poi tanto frastuono dovea farsi, se in vece di Ministro straordinario l'Abate Cavese fosse stato indicato coll'equivalente di Sacerdote privilegiato. Non è uno il Sacerdozio? Cristo stesso non si chiama Sacerdote coll'aggiunta di Eterno? Il Papa non si gloria di sentirsi chiamare il Sommo Sacerdote? Non si dicono i Cardinali Sacerdoti, ed altri Cardinali Diaconi? I Vescovi non si compiacciono del nome di gran Sacerdote? E perchè l'Abate Cassinese di Cava sdegnerebbe tanto quello di Sacerdote straordinario? Mentre non è che la sola benedizione Abaziale, ed i privilegii che lo distinguono dal semplice Sacerdote: quella per quanto santa sia:

e questi numerosi che potessero essere, rari, e grandi più di quelli che con iperboliche espressioni si espongono nel Cenno, singolarmente nelle pag. 92, 93, e 94, ove si arriva a dire » che l' Abate Cavese serba di » Vescovo integra la Dignità « come se avesse anche *ea quae sunt Ordinis*, non possono le prelodate cose giammai innalzarlo al grado del carattere Vescovile, di sotto al quale non essendovi altro nella Gerarchia della Chiesa, che quello di Sacerdote, debbono gli usurpatori temere dell' anatema fulminato dal Concilio di Trento col Canone 6 Sessione XXII.

Sembra poi quasi un' Insania il dolersi benanche delle castigate parole ed onorevoli espressioni dell' editto, come son quelle » Autorizzati dalla Chiesa per giuste e particolari circostanze ecc. » quasi che la Chiesa, e per essa i Pontefici dovessero per capriccio, o genio solo dispensar privilegii! È altro forse il Privilegio, che una legge privata derogante all'Universale, per cui una persona vien esentata da questa, o innalzata al di sopra di Essa? E benchè sia in potere di chi ha il Supremo Governo l'autorità di modificare la leg-

ge secondo le circostanze , pure non devono mai farsi simili alterazioni senza giusti motivi , e particolari circostanze , tutto che alle volte non si esprimano nelle Bolle Pontificie; non essendo i Privilegii semplici e nudi atti del supremo potere , ma sibbene di saviezza , di giustizia o di equità , o di ragioni spesso occulte.

Che se poi , come vuole lo scrittore del Cenno alla pag. 63 , l'Abate Cassinese di Cava abbia avuto tale Privilegio solamente » In » vista della singolare virtù , ed esimio me» rito de' primi Cenobiti , come lo replica alle pagine 95 , e 96 ; in tal caso se gli risponde , che la Santità di quelli e de'successori non può uguagliare l'Estraordinario Ministro all' Ordinario.

5.° Che direm poi de' Vescovi Commendatarii , di cui fassi parola dallo scrittor del Cenno alla pag. 92 , quasi che gli Abati fossero stati investiti della Dignità di quelli?

Diremo ch' erano tutt' altro dagli Abati , e questi da quelli: in conseguenza quelli erano Ministri Ordinarii del Sacramento della Cresima per ragion del carattere , e non già

per quello di grado, o di uffizio, come erroneamente si pretende per l' Abate. Vi è in somma tutta l' opposizione, che dicesi di rapporto.

E poi perchè vantarsi di questi, quando non furono dell' Ordine de' Cassinesi? Il solo Sagace Conti Abate di Subiaco fu dell' Ordine di S. Benedetto. Sicchè questo vanto volendo ridurlo al giusto suo valore, fu un'Ecclisse piuttosto, che una prerogativa, e quindi doveva tacersi per onore dell' Ordine.

6. Nella pag. 99 del Cenno si fa dire al Catechismo Romano, che » l' esemplarità della » condotta de' Patrini e Matrine sia un con- » venevole e di decoro al Sacramento «.

Ben si sa, che la probità, o malvagità de' Patrini e Matrine niente conferisce all' essenza del Sacramento; ma si sa pure, che la Chiesa esige in tal Sacramento il Patrino e la Matrina non per una semplice cerimonia, ma come mallevadori, consegnatarii e duci de' Confermati a guidarli, istruirli e manutenerli nell' esercizio delle Cristiane virtù, non che per correggerli dove mancano, ed allontanarli da' vizii, più che i buoni Padri

fanno pe'proprii di loro figli. Or posti all'officio di Patrino una persona di guasti e corrotti costumi , posta una Matrina di vita rilasciata , qual depravazione, e ruina non ne deriva ai rispettivi di loro allievi ? E poi se lo scrittore del Cenno avesse meglio riflettuto alle parole del Catechismo Romano, e propriamente a quelle » *Ducis ac Monitoris in-* » *digebunt* « avrebbe conosciuto la necessità più che la congruenza di buoni Patrini e buone Matrine dalla Chiesa richieste al suddetto fine.

7.° Richiama l' attenzione di una risposta anche ciocchè lo scrittore passa a dire alla pag. 100 , cioè » Che quando coll' editto si » volevano rimuovere dal Sacro officio di Pa- » trini i soggetti veramente indegni ; la proi- » bizione, ed il caso doveva questi solamen- » te colpire , e non già estendersi a' buoni » ed a' cattivi «.

E perchè quì non ha preteso l' autor del Cenno , che tali soggetti , cioè i veramente indegni , si dovevano nell' Editto nominatamente indicare ? Come se il restringere la proibizione a' soli veramente indegni non fosse

stato lo stesso che rendere assolutamente frustraneo il salutare effetto, che in ciò si era prefisso il buon Pastore? Si dica piuttosto che si voleva renderlo, al maggior segno, odioso. Qual è quella legge che vieta i delitti ai soli cattivi e malfattori? Ogni legge riguarda ed obbliga la generalità delle genti. E poi chi è quello, che nella sua opinione si stima cattivo?

8.° Nella suddetta pag. 100 del Cenno si vuol dar ad intendere » che nell'Editto si » limiti l'anno decimo de' Confermandi, per » un precetto Ecclesiastico «, e poi si soggiunge » mentre non è che una peculiare dis- » posizione «.

Non si è detto affatto nell' Editto, che l'anno decimo ne' Confermandi dovea attendersi per precetto Ecclesiastico: ma si dà piuttosto un calcolo prudenziale di ragione; poichè stando alla dottrina stessa del Catechismo Romano, esposta dallo stesso scrittore, si può benissimo ragionar così: L'anno decimo è il più breve termine, il duodecimo è il più lungo; dunque il medio sia l'anno decimo. Così si assicura l'uso della ragione, e l'istruzione

richiesta ne' fanciulli, e non si privano essi, più del conveniente, di un tal Sacramento.

Può dirsi » una peculiare disposizione « non v'è dubbio; ma che dovrebbe esser comune a tutt' i Ministri di questo Sacramento, per assicurare il suddetto uso di ragione: disposizione che per esser stata trasandata dall' Abate Cavese, confermando i ragazzi anche di età minore de' sette anni, contrariava i giusti desiderii della Chiesa.

9. Si pretende di più dallo stesso Autor del Cenno alla pag. 101 » Che la mancanza dell' Istruzione ne' Cresimati debba riferirsi a' proprii Curati, che ne avevano rilasciato gli attestati nelle così dette Cartelle.

Le Cartelle, ossia gli attestati, se mai da' Confermandi si richiedevano, non si rilasciavano però ad Essi da' proprii Parrochi, ma bensì da persona appostata alla porta della Chiesa della SS. Trinità, e questo appunto era uno de' principali dissordini, per cui Essi Parrochi reclamavano presso del loro Vescovo; perchè tutti quelli figliani che non andavano ad istruirsi nelle loro Parrocchie, e ch' erano di costumi guasti, questi appunto

si portavano a cresimare senza loro intelligenza dall' Abate Cavese. Come dunque la colpa non era tutta del Confermante? E pure l' Autor del Cenno vuol imputarla a'Parrochi.

10. L' Autor del Cenno nella pag. stessa 101 giunge fino a chiamar » assolutamente » odiosa la proibizione data dal Vescovo Gra- » nito a' suoi Diocesani di portarsi a cresi- » mare da' Ministri straordinarii «.

Dunque il Padrone non può in casa sua disporre de' suoi interessi? Contrastar si possono gli altrui dritti basati e sostenuti dalla Sacra autorità della Legge?

11. Nella pag. poi 101 si è detto dall' Autor del Cenno » che senza la pertinacia » de' Diocesani Cavesi il caso riservato, or- » dinato nell'Editto, sarebbe mancato di ra- » gione, e privo della richiesta materia grave «.

In questo capo di censura lo scrittore, o non vuol fars' intendere, o vuol fare il grazioso; poichè Egli accusa, ed Egli scusa. Censura il caso e la riserva, come mancante di materia grave, e poi ne ammette una gravissima qual è la contumacia.

Il menar poi trionfo sopra quella contu-

macia non fa onore all' Illustre Cenobio, perchè ne fu l' infelice e rea cagione; e non vede che » *Exultat in rebus pessimis* «.

Ed in vero senza l' allettamento , e facilitazioni usate a' confermandi in questione , questi non si sarebbero colà portati a cresimare ; in conseguenza non si sarebbero resi disubbidienti e restii alle voci del loro Pastore , e così l' Editto e la riserva non avrebbero avuto mai luogo. In fatti si è già detto , e si replica che quelli soli , che o per mancanza d' istruzione , o per eccezioni morali ec. non poteano esser ammessi dal proprio Vescovo alla Cresima , quelli appunto *in fraudem* portavansi a cresimare dall'Abate Cavese. Questi poi in vece di ammonirli, come sarebbe stato suo dovere , a rispettare il divieto del proprio Pastore , il cui giudizio è sempre da temersi, e come tra le altre ragioni lo richiedeva quella di »buon vicinato«: all' opposto li adescava con delle facilitazioni, che in materia di Sacramenti sanno sempre di lassezza. Tali erano la condiscendenza di amministrare la Cresima nelle ore pomeridiane, in camera ec.

Più, se l' inubbidienza, anche a senso dell' Autor del Cenno, costituisce materia grave; dunque suppose una causa grave; e perchè poi dice » Che senza l' inubbidienza la riserva non avrebbe potuto aver luogo in sì lieve materia? « *Diruit*, *aedificat*, così accade a chi vuol garrire sopra di tutto.

Le ragioni poi chi non le vede espresse nell' Editto? cioè » Che non doveasi dai fe- » deli posporre un Ministro Ordinario, sem- » pre pronto ad amministrare il Sacramento » della confermazione, per adire un estraor- » dinario, senza causa veruna «. Ragioni, che per alcuni passavano per colpa grave pe' dissordini, che si sono accennati, ed altri si diranno in seguito, per altri in se stesse erano colpe leggiere, pure pel fine inteso dal Superiore, pel danno comune, per lo scandalo, ossia per l' occasione che davasi ai primi, di profanare il Sacramento, anche riputar poteansi grave reato: Suarez lib. 3 cap. 26.

Oltracciò anche le colpe leggiere possono essere materia di riserva, perchè, come insegna il Beato Alfonso Liguori, seguendo i DD. Suarez, Lugo, Concina ec. sebbene non

sia obbligo di soggettarle alle chiavi, pure queste non possono esser rimesse nel Sacramento, se non per la giurisdizione della Chiesa; e perciò com' Ella può negarla, così anche può limitarla. Theol. Mor. Lib. 6. n. 582 dub. 1. E notasi, che la Teologia del B. Alfonso è stata replicate volte dichiarata dalla Chiesa immune da ogni dottrina degna di censura.

12. Soggiunse nella stessa pag. 102 » Co-» nobbero i Cavesi, tutto che Laici, l'incoe-» renza del divieto col riguardo dovuto al-» l'antico Cenobio Cavese «.

Come! Nel riguardo dovuto all' antico Cenobio si stabilisce una legittima base per scusare la dissubbidienza al Vescovo, ed a' Parrochi? Oh la bella morale, e la bella Logica! È una dottrina tutta nuova, che fa onore all' Illustre Cenobio.

E poi non si accorge l' Autore che ammassa idee contraddittorie? Nella pag. 101 dice, che i Parrochi accordavano le così dette cartelle per mandare i figliani a cresimarsi; quì, cioè nella pag. 102 dice, che i Parrochi proibivano a' figliani di portarsi in quel-

l'antico Cenobio a ricevere la Cresima. Come accordarle ?

13. Nella pag. 103 del Cenno si allargano troppo le idee nel dire » Che sempre i » vicini Vescovi han permesso numerose spe- » dizioni di Confermandi al Tempio della San- » tissima Trinità «.

S' incontra tutta la difficoltà di dar credito a quest' ampollosa espressione. Vaglia in contrario il divieto , finanche sotto pena della scomunica che ognuno può leggere nel Sinodo Diocesano di Capaccio celebrato sotto Monsignor Carafa ai suoi Diocesani, e propriamente nel *fol. 21. de Sacram. Confir. Tit. XI. ff. 5* , il quale termina così : *Et signanter ab Abbatibus ordinis Sancti Benedicti, quamvis existentibus in finibus, et intra fines nostrae Dioecesis, et hoc decretum publicetur a Parochis in foesto Epiphaniae sub poena librarum cerae albae quadraginta.*

Se in quell' epoca si fosse trovato vivente l' Autor del Cenno , oh con qual torrente di bile altra battaglia d' inchiostro avrebbe fatta ! Senza volersi investire , che i Vescovi ed i Parrochi debbono rendere stretto conto a Dio

delle anime alla loro cura affidate, e non gli Abàti. Se a tutti gli altri Vescovi citati nella stessa pag. 103 fossero noti i disordini accennati, e che in seguito si diranno, farebbero lo stesso e più, di quello fecero i Vescovi Carafa e Granito, per inibirlo a que' pochi che tuttavia colà si portano a cresimarsi, e Dio sa se col di loro consenso ed intelligenza.

14. L' Autor del Cenno nella stessa succitata pag. 103 passa a rimproveri di villania » per l' ingratitudine ed incorrispondenza, » che il fu Prelato dimostrò a' Cenobiti Cassinesi di Cava, che dotarono il Vescovato Cavense, in risolversi a fare l' Editto » in parola «.

Assai mal fatta cosa sembra al Clero di Cava, che l' Autor del Cenno non abbia meglio consultate le vetuste memorie che si conservano autentiche nell' archivio del suo Cenobio (uguali a quelle dell' archivio del Comune e della Curia Vescovile di Cava), rilevato ne avrebbe, che non per inclinazione di buona volontà, ma in virtù di Sacrosante Bolle Pontificie, e Decisioni della Dina-

stia allora regnante , i Cenobiti , ad onta di tutti gl' intrighi ed oro da Essi versato , furono coartati a dar la dotazione in parola. Mette Egli perciò assai male di accordo la gratitudine che pretende dal Vescovo Cavese, con quello che per giustizia gli dovettero cedere , dopo tanti accaniti litigii. Bello altronde sarebbe stato disgravarsi della cura del Vescovado , e ritenere poi i beni a tal cura addetti ! Non altri che i Monaci potrebbero elevare e sostenere pretenzioni di tal genere che feriscono tutte le idee del buon senso , e della giustizia. Tutta la gratitudine adunque per la giustizia ricevuta il Vescovo ed i Cavesi la debbono a Bonifacio IX , ad Alessandro VII, a Leone X , ed alla Regina Giovanna IV , ch' era allora Signora della Cava , sua vita durante.

E quì cade in acconcio di sfuggita ribattere le mensogne ed imposture che alla pag. 4 l' Autor del Cenno ha detto nella Dedica fatta della sua operetta al suo Padre Abate Cavese , in ordine cioè al lustro , e benefizii , che i Cavesi han ricevuto dall' Illustre Monastero.

Un sorriso d' indignazione si aggirò sulle labbra di chiunque de' Cittadini di Cava ciò lesse. Si dovrà mettere gli occhiali lo scrittore per leggere i tanti e tanti Diplomi delle Dinastie *pro tempore regnanti* fatti a pro de' Cavesi, che gelosamente si conservano nell'archivio Comunale, ed in vista di così incontrastabili testimonianze resterà ammutolito, e potrà riferire al suo Padre Abate che la Cava non da altri che da suoi soli Cittadini ripeter deve la sua cospicuità ed opulenza; poichè in ogni tempo e circostanza si sono distinti nelle scienze, nel coraggio, e nell' industria; e per conseguenza confesserà esser stata una sfrontatezza inescusabile di aver dichiarata la Città di Cava debitrice di gratitudine all' Illustre Cenobio, sia pel lustro di Essa, sia per quel che possiedono i Cittadini. Leggerà inoltre nelle vetuste memorie dello stesso Comune che i Cittadini Cavesi ebbero sempre che soffrire e temere, e nulla da sperare da quelli antichi Cenobiti; ed il felice esito delle liti a pro de' Cavesi, ottenuto in Roma ed in Napoli gli faran decidere da qual canto fu la giustizia, e da qua-

le il torto. E così potrà vergognarsi del giudizio del suo amor proprio, che gli ha fatto scrivere tante menzogne.

15. Nella pag. 104 lo scrittore si avvanza anche a dire » Che l' Editto è sconvene» vole alla buona intelligenza ed armonia, » che regnar deve tra le vicine Chiese «.

E perchè quì non vien tacciato Monsignor Granito di non aver prima dell' Editto proceduto alla triplice ammonizione, richiesta dalle Leggi di Carità?

Altro che questo » e l' osservanza delle » leggi di buon vicinato « infranta da chi l' invoca, diresse prima dell' Editto la prudente condotta di quel S. Vescovo, che avea pur troppo tollerato la non curanza de' suoi giusti risentimenti fatti sempre con somma civiltà, umiltà e carità, e sempre in vano, tanto che giunt' i dissordini all' eccesso, per non fare ulterior forza alla sua Coscienza, dopo di aver chiamato il Reverendissimo suo Regio Capitolo a parte delle sue idee, fece e pubblicò l' Editto: e l' esito corrispose all' aspettativa con comune esultanza del Pastore, del Capitolo e de' Parrochi.

Le leggi » di buon vicinato « fra veri Pastori della Chiesa e delle anime esigono di ajutarsi scambievolmente in vantaggio di quella, e di queste, non già in danno e ruina, per secondarsi in vane ed ambiziose mire, tollerando disordini e sconcerti. Si tratta della causa di Dio, che deve prevalere ad ogni umano riguardo.

16. L' Autor del Cenno asserisce nella pag. 101 » Che gli stessi Diocesani Cavesi » della pubblicazione dell' Editto rincresci- » mento ne sentirono «.

Data pur per vero una parte di quest'assertiva : qual meraviglia può recare a chi ha fior di senno, se in una popolata Città vi fossero state persone o ignoranti di dritto e di fatti, o di guasti e corrotti costumi, cui dispiaciuto sia la giusta e santa disposizione dell' Editto? Costoro amavano portarsi a ricevere il Sacramento della Confermazione nel Monastero della SS. Trinità di Cava non per divozione certamente, o per maggior commodo. Vi andavano per scanzar l' occhio vigile del loro Pastore, che senza l' attestato e presenza de' rispettivi Parrochi non li Cre-

simava ; ed anche perchè , siccome da quell'Abate nelle ore Pomeridiane amministravasi la Cresima ; così potevano , dopo l' intemperanza e l' ubbriachezza , uomini e donne , portarsi al Monastero , e sfrenarsi a lor talento nella lunga solitaria strada , tutta fiancheggiata da selve e boschi. Ecco a chi ha potuto dar dispiacere un tal Editto ; ed ecco chi l' Autor del Cenno chiama a dar giudizio dell' incoerenza della legge del loro Prelato !

17. » Si sperava (così sta scritto alla » pag. 78 del Cenno) dal Sacro Real Mo- » nastero de' Cassinesi di Cava veder rivoca- » to l' Editto «.

Bisogna dire essersi ciò scritto , con tanta franchezza , per imporre ; volendo così gettar polvere agli occhi de' creduli e degl' ignoranti , i quali insufficienti sono a discernere da qual parte sia la ragione e la giustizia. Il Clero però di Cava , con tutt' i sensati e morali Cittadini sentono quì il bisogno di dare la seguente risposta al prelodato Monastero.

Se tanto da' Cenobiti si è sperato in vano nel corso di quattro anni e più , perchè il Pastore che fatto l' avea tradir non poteva la

sua coscienza ed i suoi doveri; quanta fondata speranza all' opposto non deve il Clero di Cava nutrire di veder presto dato alla luce da Essi un' ingenua confessione del loro errore, eguale in tutto ad una solenne ritrattazione? Tanto esige questa ragionata confutazione, in cui si sono fatte vedere ben chiare le cagioni che mossero quello zelante Vescovo a far l' Editto, e le ragioni che giustificano l' Editto medesimo.

18. Nella pag. 104 lo scrittore dà ad intendere » Che colla parte narrativa dell'Edit-
» to si deroga, benchè inutilmente, all'am-
» piezza delle facoltà, a' titoli, agli onori
» dell' Ordinario Cassinese, e censura indi-
» rettamente il di lui procedimento nell'am-
» ministrare la Sacra Confermazione. Tali co-
» se fuor di dubbio, non sono di dritto del
» Vescovo di Cava nè di alcun altro; poichè
» il Monastero va immediatamente soggetto
» alla S. Sede «.

Quanta riscaldazione di testa mostri quì l' Autore del Cenno, il vede ognuno. Non si sognò mai il Vescovo di Cava di non riputar degno de' suoi riguardi l'Abate Cassinese, co'

suoi titoli, onori, e facoltà, e sempre nutrì considerazione e stima finanche per l' ultimo de' Laici Cenobiti Cavesi. In quest' accensione di fantasia però, e pretesti di mancanza di riguardi, se troppo vi si fissa l' attenzione, par che lo scrittore voglia quasi negare al Vescovo di Cava e ad altri Vescovi limitrofi il dritto di proibire a' loro Diocesani di portarsi da quell' Abate Cavese per essere cresimati. Se tanto vuol significare, bisognerà rispondergli, che l' imprudente suo amor proprio, e premura di far la corte al suo Abate, lo ha reso cieco in modo, che nega ad ognuno l' uso de' suoi dritti, da ogni legge riconosciuti per Sacrosanti ed intangibili. Che il Monastero sia o no soggetto alla S. Sede, questo non ha che fare col dritto che hanno i Vescovi limitrofi su i loro Diocesani.

19. Nella suddetta pag. si passa a dire » che un tal Editto ha servito d' incitamento » a' Preti, non che a' Laici a difettare ne' riguardi dovuti ad un sì illustre Cenobio, a » segno che taluni Parrochi hanno osato proibire ai loro figliani di confessarsi e comunicarsi nella Chiesa della SS. Trinità «.

V' è molta dose di alterazione di fantasia anche in questo. Il Clero e popolo Cavese ha sempre, per educazione, rispettato e rispetta l' illustre Cenobio, non che tutt' i Claustrali di esso. E se alcuni Parrochi hanno proibito ai loro figliani di adire per Sacramenti la Chiesa della SS. Trinità di Cava, è stato un risultato di ciò che molti di questi per loro imprudenza e scioperatezza sonosi vantati d' esser stati assoluti in essa Chiesa, il che non gli era riuscito dai loro Parrochi. Queste proibizioni adunque non sono, come dice lo scrittore » eccessi di zelo, ed orpelli e mendicati pretesi, ma sibbene giusti e santi motivi che hanno essi Parrochi e debbono avere per le anime redente col sangue di Gesù Cristo, di cui hanno a dar stretto e rigoroso conto.

20. Non si deve poi in questa risposta tralasciare di far riflessione a ciò che nella pag. 68 vanta l' Autor del Cenno, cioè » Possedersi dal Monastero Cassinese di Cava il proprio Territorio, e la Diocesi, parte di cui » è riserbata per espresso patto dentro gli » stessi confini Cavesi; e nella pag. 91 si

» vanta « giurisdizione sul picciolo territo-
» rio , che ritiene dentro i confini Cavesi «.

Questa parte di Diocesi , e questo picciol Territorio , a scanso di ogni equivoco , sembra bene chiaramente spiegarlo. Tutto cioè è ristretto nella Chiesa, col Monastero e suo giardino , preceduti da un atrio che precede quella e questi e niente più. Queste parti godono dell' esenzione dalla giurisdizione del Vescovo di Cava , ed in esse può l' Abate esercitar giurisdizione : Ma su quali sudditi ? Sulla famiglia religiosa coi domestici e commensali , e su que' sudditi di alcune terre del Cilento , di Roccapiemonte , Pertosa , Polla e Tramutola di Basilicata.

21. Passo a rispondere sulle proteste fatte in fine dello stesso Cenno alla pag. 105, cioè » Non esservi volontà , nè impegno nel-
» l' *Ordinario Prelato Cavese* di ungere di
» crisma i fedeli di aliene Diocesi «.

Il Clero di Cava non trova altro titolo per darlo al suo Pastore , per distinguerlo dall' Abate de' Cassinesi , e poco è mancato che non gli fosse stato dato quello di Vescovo , dopo l' enumerazione di tante potestà Vesco-

vili : ma a chi vuol corteggiare tutto è permesso. Premesso ciò ecco la risposta.

A nulla valgono siffatte proteste , ove i fatti dettano il contrario , che perciò si ravvisa esser molto puerile e ridicola tale conclusione. Se non si voleva ostinatamente metter la falce nella Messe altrui , non si sarebbe gridato *al latro* coll'Editto. Troppa penetrazione si è avuto da chiunque ha letto il Cenno , pieno zeppo di menticate ragioni e lagnanze , per conoscere il perchè si è dato alla luce dopo la morte di Monsignor Granito , in circostanze di Sedè vacante , ed in aspettativa del futuro Vescovo. Inutili sono stati gli sforzi per mascherarne il vero fine , colorando i segreti motivi dell'ambizione : ma illuminato e zelante sarà il successore , che con ardenti voti dal Clero e popolo Cavese si augura dal Cielo , chi , confermando il mal censurato Editto , farà rimaner abbortite e deluse le rinate speranze , anche per altre ragioni , che verranno esposte nella seconda parte di questa risposta all' Autor del Cenno.

PARTE SECONDA.

Fin quì si è vendicato l'Editto dalle tacce dell' oppositore, senza punto far parola della facoltà, che dicesi avere l'Abate Cavese di conferire il Sacramento della confermazione. E questo sarebbe bastato se lo scrittore del Cenno si fosse limitato al solo Editto. Ma perchè a lui piacque basare la facoltà dell'Abate Cavese principalmente su due Pontificii Diplomi, uno di Urbano II., l'altro di Gregorio XIV., si permette perciò il Clero di Cava esporre su de' medesimi le seguenti critiche riflessioni, onde far conoscere non esser cosa facile familiarizzarsi con quelle idee di autenticità, e legittimità infallibili, che i Cassinesi di Cava spacciano di tali titoli.

La prima base fondamentale ch' Essi guardano con una certezza d'intuizione, e sulla quale poggiano la facoltà del loro Abate di ungere i fedeli di Crisma, si è il Diploma di Urbano II. Egli perciò è della maggior importanza dimostrarlo se non sicuramente falso, dubbio almeno e vacillante; ed eccone le pruove.

Troppo lungo sarebbe il voler dare un minuto ragguaglio della moltiplicità ed importanza degli argomenti, con cui tra gli altri dotti scrittori, il Morino, il Cestari, il P. Pagi, ed il P. de Meo ragionano contro l' autenticità di questa Bolla Pontificia. Sarà quì sufficiente esporne in poche parole il solo giudizio, che nelle loro famigerate opere ci han lasciato, le quali potranno da ognuno riscontrarsi.

Il Morino nel libro IX dell' erudita sua opera al Capo XIX, dopo di aver vedute e considerate le molte e ben grandi difficoltà, cui va soggetta la predetta Bolla, così ne giudica: *Diploma evidenter supposititium, et a Monachis in commoda sua confictum.*

Dal Cestari non se ne pensò altrimenti; ond' è che nel Tomo IX delle sue opere, trovando Egli mancanti in tal Diploma gli essenziali caratteri della verità, con sarcasmi lo mette in ridicolo; e quindi lo caratterizza per » Arcifalsissimo «.

Possono però, in difesa della Bolla in questione i Cassinesi di Cava allegare gli argomenti, co' quali i PP. Maurini la vendicaro-

nò contro il Morino; e far lo stesso con quelli del dotto P. Blasi, per confutare il Cestari.

Il Clero di Cava sente con tutto ciò il bisogno di rispondere, che quantunque non possa negarsi, che la Repubblica Letteraria sia debitrice di maggior stima a que' dotti Padri, ed al de Blasi, che al Morino ed al Cestari, perchè quelli dotati furono di maggior Capitale di Scienza Diplomatica che questi, pure a giudizio de' robusti pensatori, scorgesi un certo vuoto in Esse Confutazioni; onde risulta che ogni imparziale lettore resti d'animo sospeso se debba tener questa Bolla per certa o falsa.

Per consolidare un tal dubbio i riflessivi ragionano così: Il prelodato P. de Blasi tessè onorevole elogio alla dottrina del Chiarissimo P. de Meo nelle di lui erudite lettere, che rese di pubblica ragione in fine della celebre sua opera intitolata: La Serie de' Principi Longobardi di Salerno. In quest' opera, e nelle stesse lettere, pieno d' impegno, per quanto potè, difese la Bolla di Urbano II, confutando il Cestari, che ne avea sostenuta l'assoluta falsità, come accennammo. Si doman-

da ora da'Cassinesi di Cava, perchè non fece lo stesso contro del P. de Meo, chi non si fece sfuggire dalle sue vedute argomento veruno, per dimostrare ad evidenza il forte dubbio che resta sulla legittimità di siffatta Bolla? Questo perchè non è molto difficile a congetturarsi. Apprezzò Egli, come lo potè, in forza della sua ben digerita dottrina Diplomatica, il molto valore di tante ragioni, ed osservazioni, con somma accuratezza e diligenza fatte dal de Meo, per la maggior parte diverse da quelle del Morino, del P. Pagi e del Cestari; e quindi inchiostro non rinvenne nel suo calamaro per impegnarsi a farne una seria confutazione. E questa congettura par che venghi rafforzata dalla seguente ragione.

Il P. Blasi nelle predette lettere al vivo si dichiarò offeso dal P. de Meo, perchè questi, dopo lunga e strett' amicizia passata con seco, nell' opera poi che porta per titolo: Apparato Cronologico degli Annali del Regno di Napoli della Mezzana Età, (nella quale appunto contrasta la verità del Diploma in parola, e la mette in forte dubbio) fece

marcare alcune da lui credute sviste del P. de Blasi in materia di Cronologia. Questi perciò rendendogli dattili per fichi, per nulla lo risparmia in difendersi ed amaramente lo frizza, facendo rilevare gli errori non esser suoi, ma piuttosto del suo Censore. Propizia e favorevole quindi, a giudizio di ogni uom sensato, era l' occasione per confutarlo in questo ancora di tanto interesse pe' Cassinesi di Cava. Ma nol fece, perchè in forze non si sentì di farlo.

Pregio dell' opera quì sarebbe il rapportare tutti gli argomenti del Chiarissimo P. de Meo avverso alla Bolla di Urbano II., onde confermarne il sospetto ragionevole che il Clero di Cava dee prendere sulla veracità di essa; ma per brevità si tralasciano a riflesso ancora che da questa mancanza niun danno ne ridonda alla verità dell' assunto, poichè ognuno può portarci le sue vedute, non essendo rare le dotte opere di questo gran Missionario del SS. Redentore.

Può oltracciò mai sospettarsi, che questo stesso P. de Meo, riputato dal P. de Blasi dotto in Diplomazia quasi al pari del Mura-

tori e del Mabillon, volesse insistere sugli argomenti del Morino, del Pagi, e del Cestari, dopo la confutazione de' PP. Maurini e di qualche altro, se la difesa di questi sulla decantata Bolla, forza avesse avuto per sgombrarne il forte suo dubbio? Più, avendo Egli suscitate altre sue difficoltà, e prodotte nuove ragioni per sostenerne l'ambiguità, conferma quanto mai che poco o niun conto fece degli argomenti di difesa.

Finalmente sarà mai presumibile che un sì virtuoso ed infaticabile Apostolo delle verità Evangeliche, come lo chiama lo stesso P. de Blasi, volesse indurre in errore la pubblica opinione, se non n'era del tutto convinto e persuaso del dubbio che soffre un tal Diploma? Nol diranno neppure gli stessi Cassinesi di Cava, che tanto stimano l'opera ed il giudizio del P. de Blasi.

Ma dato pure, e non mai concesso, che questa Bolla fosse sicuramente autografa, e non dubbia, com'è; pure in essa la facoltà di conferire la Cresima è ristretta ai soli sudditi, dalle parole *in terras habitas et haben-*

das e non mai ai sudditi altrui, senza il permesso del loro Pastore.

I Cassinesi di Cava, per dar fede all'oste, come suol dirsi han collocato un quadro nella sala del loro Abate, nel quale sta dipinto Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo col Diploma in mano de' tanti privilegii che essi dicono da lui accordati in lor favore. E non è forse uno de' più forti argomenti, con cui fra gli altri Diplomatici il de Meo contrasta la verità della Bolla, questo non mai esistito Diploma di Ruggiero? Si asseriscono i privilegii nella Bolla, ma non v'è inserito il Diploma di Ruggiero. La esistenza di esso fu solo nella mente de' Cassinesi, e del pittore che n' eseguì il quadro. Con simile astuzia han fatto in quest'anno dipingere Urbano II. col seguito de' Cardinali, con cui venne a consacrare la Chiesa della SS. Trinità di Cava, consacrazione posta in forte dubbio dai Diplomatici ed anche dal P. de Meo. Non è questa la maniera di passare a' posteri la sicura verità de'fatti, imitando cioè le rappresentazioni delle istorie di Mitologia.

Ma basta fin quì quanto si è accennato sullo scredito, in cui è tenuta la Bolla di Urbano II., passiam'ora a vedere se i Cassinesi di Cava han più o meno dritto e motivo di contare sul secondo Diploma di Gregorio XIV. Se con imparzialità e con acume filosofico si voglia esaminarlo, si troverà uguale in valore al primo, e forse più debole e screditato di esso.

Prima di metterlo in disamina si avverte, che Gregorio XIV successe ad Urbano VII, non già a Sisto V, come erroneamente dice l'autor del Cenno alla pag. 69, ove aggiunge con gratuita e maliziosa assertiva *la previa sentenza del Sacro Consesso de' Cardinali.* Due cose son queste, che aggiungono risalto alla seguente pruova del discredito in cui è caduto presso gli Scrittori di grido questa Bolla, protettrice di tanti privilegii.

Difatti questi scrittori di Diplomazia riflettendo primieramente alla data di questa Bolla, che segna il giorno ottavo di Decembre del 1590, e non già nono di detto mese, come vuole l'Autor del Cenno, giacchè » *Sexto Idus decembris*, importa il giorno ot-

tavo, e non già il nono di decembre; ed indi alla data del giorno, in cui fu eletto Pontefice Gregorio XIV, che fu il dì 5 di detto mese; dicono concordemente che ci vorrà molta bonamia per persuadersi, che detto Pontefice, ne' primi tre giorni del suo Pontificato, e propriamente nel dì della sua incoronazione avesse tale Bolla emanata, quasi che fosse stata ella d'urgentissimo bisogno per la Cristianità Cattolica, o che altra cura più grave non gli rimaneva, che quella sola di favorire il Monastero, e l'Abate Cassinese di Cava.

Si aggiunge, che non era poi un *motu proprio*, ma bensì un' esecuzione di ciò che avrebbe fatto per Essi Sisto V, come pretendesi dal Cenno nella stessa pag. 69. E non doveva prima commetterne un informo? E non doveva aspettarne la relazione? E potea tutto ciò ordinarsi ed eseguirsi in que' tre primi giorni, ne' quali immensi maggiori affari dovevano di necessità affollarsi, ed ottener prelazione? Manca dunque il tempo fisico, anche per la semplice spedizione di Essa.

Il non trovarsi oltracciò nè questa Bolla

di Gregorio XIV, nè quella di Urbano II nel Bollario de' Sommi Pontefici non è forse un altro decisivo motivo da prenderne sospetto? Sospetto che si addimestica e si accresce nella mente di chi di buona fede ed imparzialmente va in cerca della verità, quando gli si ricorda, che può in ogni tempo ognuno leggere e rileggere nell'Archivio Arcivescovile di Salerno due Autentici Diplomi, che in esso si conservano nell'Arca 1. n. 46, coi quali quello stesso Urbano II che nel Cenno si asserisce così devoto di que' virtuosissimi Cenobiti Cavesi, altamente protesta all' Arcivescovo Alfano di Salerno, che » varie » facoltà gli erano state fraudolentemente sot» tratte da Pietro Abate del Monastero della » SS. Trinità di Cava « e quindi conchiude nel primo, che porta l'epoca degli 8 di maggio del 1098, Indizione VII: *Ideoque supradicta omnia per subreptionem nobis suggestam advertimus, et advertentes irrita deinceps fore decernimus, et cet.* Nel secondo segnato colla data del giorno 6 di agosto del 1099. Indizione VI con parole presso a poco le stesse dichiara, che altre facoltà gli erano

state dallo stesso Abate in simil modo espiscate. Il Clero di Cava ne ha fatto estrarre copie autentiche di queste due Bolle, ed ha creduto opportuno farle inserire in un libro in foglio, che nella Curia Vescovile Cavese si conserva (nel quale sono registrate tutte le copie delle Bolle Pontificie, che riguardano il Vescovado Cavese, estratte da quelle dell'Archivio Cassinese); affinchè possa ognuno soddisfare la sua curiosità, se non voglia portarsi nel suddetto archivio Arcivescovile di Salerno. Nel fine adunque di un tal libro, e propriamente dopo la pag. 78, sono state collocate ove ritroverà anche trascritte tutte le ragioni del P. de Meo, colle quali, come si disse di sopra dimostra esser dubbia quanto mai la Bolla di Urbano II del 1092, a pro di coloro, cui non riuscisse facile procurarsi l'opera di questo celebre Missionario.

Posto ciò, come non temere dell'autenticità di quelli altri due Diplomi, maggiormente per le tante incoerenze e numerosi difetti che essi adunano, e non ammantati con difesa che convinca e persuada i dotti Diplomatici? Non è forse regola di Logica d'inda-

gare per presunzione, e per congetture quello che non si può evidentemente conoscere esser stato fatto, quando tutto il motivo vi concorre per farle?

Potranno quì i Cassinesi di Cava opporre, che questi Diplomi non sono stati contrastati dal Cittadino Cavese, che compose le memorie Istoriche, e Politiche sulla Città di Cava.

È vero; ma questo autore Laico fu troppo di buona fede, prestando l' istesso credito a tali Diplomi da' Cassinesi decantati come sicurissimi, che meritano quelli delle Dinastie regnanti *pro tempore*, accordati a pro de' Cavesi, gelosamente conservati nell' archivio comunale di Cava, tutti autentici ed accreditati. Pena adunque non si prese di consultare ciò che gli scrittori ne avevano detto nelle loro opere contro tali Diplomi de' Cenobiti Cassinesi.

Qual giudizio poi e stima dee farsi delle conferme, ottenute da' Cassinesi di Cava da Pontefici successori, come si asserisce dall' Autor del Cenno, per meglio far vedere la forza de' due Diplomi? Può dirsi, che *valent*

quantum valere possunt, dato pur che Esse sian vere. Queste conferme i Pontefici le hanno accordate sulla creduta verità delle prime da' Cassinesi di Cava esposte per tali nelle suppliche fatte a questi Pontefici ; la conseguenza è chiara.

Or svelati così i vizii delle Bolle che proteggono tante Vescovili facoltà ampollosamente esposte nel Cenno, e fra queste quella della Cresima in questione, chi non vede quanto esse facoltà restano ecclissate e dubbiose? Altronde è noto a tutti di quanta importanza sia la sicurezza di essere il Ministro di ogni Sacramento investito della facoltà di amministrarlo, onde tener lontano ogni rischio di nullità. Si tratta di validità di Sacramento, in cui la parte più tuta dee seguirsi. È questa una regola sacra, che ci tiene guardigni contro l'errore.

Quindi è che il Clero di Cava volendo dare il risultato di quanto ha dimostrato nella prima e seconda parte di questa risposta data al Cenno Storico . . . ; crede esser in dritto di conchiudere, che lungi dal trovare l'Editto di Monsignor Granito (di sempre